REGOLAMENTO (CEE) N. 3041/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 ottobre 1987

relativo alla sospensione della pesca del sugarello da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro esclusi Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2551/87 della Commissione (2) ha proibito la pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII escluso VIII c), da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna, Portogallo e Francia, a partire dal 26 agosto 1987;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII escluso VIII c) da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito la quantità di cui la Francia dispone; che occorre quindi estendere la sospensione della pesca di sugarello nella divisione CIEM VIII escluso VIII c), decisa con il regolamento (CEE) n. 2551/87 della Commissione, alle navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le catture di sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII escluso VIII c) eseguite da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, hanno esaurito il contingente assegnato alla Comunità, esclusi Spagna e Portogallo per il 1987.

La pesca del sugarello nelle acque della divisione CIEM VIII escluso VIII c) eseguita da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, o registrate in uno Stato membro, esclusi Spagna e Portogallo, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi, è proibita dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2551/87 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1987.

Per la Commissione

António CARDOSO E CUNHA

Membro della Commissione

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.
(2) GU n. L 242 del 26. 8. 1987, pag. 26.